

REFERENDUM CONSULTIVO CITTADINO

REGOLAMENTO

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il Comune di Pavia promuove, attraverso l'istituto del referendum consultivo, la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti l'amministrazione della città e il suo sviluppo sociale, economico e culturale.

Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'esercizio, lo svolgimento e le modalità per l'ammissione di cui agli artt. 55, 57, 58, 59 dello Statuto Comunale.

ART. 2

Titolari del diritto d'iniziativa popolare

Il Sindaco indice referendum consultivo quando lo richieda una frazione del corpo elettorale del Comune, non inferiore al cinque per cento degli elettori del Comune. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pavia.

ART. 3

Requisiti

Il referendum consultivo può essere richiesto su argomenti inerenti a questioni di interesse collettivo della città e di esclusiva competenza comunale, anche ove siano già stati adottati provvedimenti deliberativi, escluso quanto indicato nell'articolo seguente. Le proposte di iniziativa popolare devono essere redatte in forma scritta ed essere accompagnate da una sintetica ed esauriente relazione che ne illustri le finalità e il contenuto.

ART. 4

Limiti

Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

- a) i provvedimenti indicati all'art.57 comma 2 dello Statuto;
- b) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni

ART. 5
Esercizio dell'iniziativa popolare

Il quesito, che deve consistere in un'unica domanda, deve uniformarsi ai criteri di semplicità e chiarezza, in modo da garantire l'espressione di un voto libero e consapevole e contenere precise indicazioni dell'argomento, della deliberazione e del provvedimento cui si riferisce.

ART. 6
Ammissibilità della richiesta di referendum

Ai sensi dell'art. 58 dello Statuto i promotori del referendum consultivo, prima di procedere alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la sua indizione, presentano alla Commissione di Garanzia i termini della questione o lo schema del quesito perché ne accerti l'ammissibilità.

Il quesito da sottoporre a votazione viene formulato dalla commissione di Garanzia previo parere del Segretario Generale e d'intesa con i promotori del referendum.

I promotori, contestualmente alla consegna del quesito da sottoporre a referendum, designano un proprio rappresentante al quale saranno notificati tutti i provvedimenti del procedimento.

La Commissione di garanzia si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro venti giorni dalla presentazione della proposta stessa, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) verifica che il referendum non riguardi materie, argomenti, provvedimenti su cui non è ammesso il referendum;
- b) verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento;
- c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
- d) verifica che le materie, gli argomenti ed i provvedimenti da sottoporre a referendum non contrastino con la normativa vigente.

Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco o non conforme ai criteri di cui al comma precedente, la Commissione, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità. La Commissione, prima di deliberare in proposito, tiene udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.

La deliberazione della Commissione di Garanzia è comunicata entro sette giorni al Sindaco ed al rappresentante dei promotori del referendum e pubblicate all'Albo pretorio.

ART. 7

Vidimazione dei fogli per le firme

Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 7.4. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo della proposta. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo della proposta.

L'iscrizione nelle liste elettorali è attestata in calce ai fogli contenenti le firme dei richiedenti.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità, i soggetti promotori depositano alla Segreteria Generale, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di trenta giorni è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal Segretario Generale ed è comunicata al rappresentante dei promotori del referendum.

Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma precedente il Segretario Generale:

- a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma
- b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione al rappresentante dei promotori del referendum che provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del Segretario Generale, processo verbale.

La Commissione Elettorale per il referendum consultivo è identificata nella Commissione Elettorale Comunale

ART. 8

Raccolta ed autentica delle firme

L'elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Pavia appone sui fogli vidimati, in calce alla proposta referendaria, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati per esteso, in modo leggibile e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed estremi del documento di identità. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.

Le sottoscrizioni di cui al comma precedente sono autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della Legge 21.3.1990 n.53. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.

Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i 90 giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato con il numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

ART. 9

Consegna della richiesta di referendum ed esame di regolarità

Il Comitato Promotore provvede alla consegna al Segretario Generale della richiesta di referendum corredata dalle sottoscrizioni autenticate degli elettori corredate dai certificati di iscrizione alle liste elettorali del Comune, di cui viene rilasciata ricevuta.

Entro 15 giorni dal deposito, il Segretario Generale, coadiuvato dall'Ufficio elettorale, verifica:

- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme, sono almeno il cinque per cento degli elettori del Comune;
- b) se le firme di almeno il cinque per cento degli elettori del Comune di cui alla precedente lett. a), risultano raccolte nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti all'art. 8.
- c) se per almeno il cinque per cento degli elettori del Comune di cui alla lett. c) è attestata l'iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali del Comune di Pavia.

La proposta di referendum popolare è dichiarata inammissibile dalla Commissione di Garanzia nel caso in cui, per effetto dei riscontri di cui al comma precedente, il numero delle firme validamente autenticate corredate di attestazione di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Pavia sia inferiore al cinque per cento degli elettori. Il Segretario Generale notifica l'inammissibilità del referendum consultivo al rappresentante del comitato promotore.

Con proprio atto il Segretario Generale informa del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi precedenti e delle loro conseguenze anche il Sindaco e il rappresentante del comitato promotore.

ART. 10 Indizione del Referendum

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del Segretario Generale, il Sindaco indice il referendum, stabilendone la data nel rispetto dei termini procedurali previsti dallo Statuto e dal presente regolamento e, entro il trentesimo giorno antecedente a quello della votazione, ne informa la cittadinanza con l'affissione di appositi avvisi.

Gli avvisi devono indicare:

- a) il giorno della consultazione referendaria;
- b) il quesito oggetto del referendum;
- c) i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto;
- d) le procedure relative alla propaganda referendaria;
- e) la denominazione del comitato promotore;
- f) l'indicazione della spesa a carico del bilancio comunale necessaria per lo svolgimento del referendum

Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine di ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

La consultazione deve tenersi non prima di 45 giorni e non oltre 60 giorni oltre l'indizione, escluso il periodo dal 1° luglio al 1° settembre.

Per ogni anno solare è consentito lo svolgimento di una sola sessione referendaria da effettuarsi in un'unica tornata secondo la presentazione delle richieste.

Il Referendum non può essere tenuto:

1. nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale.
2. nei tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
3. nei due mesi antecedenti e successivi alla data delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento Europeo nonché di referendum statali nelle quali il Comune è interessato;
4. in caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

ART. 11

Revoca del referendum

Il referendum non ha luogo qualora il competente Organo comunale abbia adottato, successivamente alla deliberazione di ammissibilità e prima della votazione, un provvedimento abrogativo o modificativo che incide, a giudizio della Commissione di Garanzia, in modo significativo sull'oggetto del quesito proposto, accogliendo la richiesta del comitato promotore del referendum. In tal caso la Commissione di Garanzia propone al Sindaco l'interruzione della procedura per la celebrazione del referendum.

La decisione della Commissione di Garanzia è resa pubblica dal Sindaco entro il termine di due giorni dal ricevimento mediante affissione all'Albo Pretorio.

ART. 12

Disciplina della votazione

Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pavia.

La votazione si svolge in una sola giornata, dalle ore 9 alle ore 22, a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, sono regolate secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia.

I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente collocazione nelle sedi dei quartieri, nelle biblioteche comunali ed in altre strutture comunali.

ART. 13

Disciplina della propaganda

La propaganda relativa ai referendum è consentita, da parte del comitato promotore e di altri comitati che si dovessero costituire a favore o contro il quesito referendario, dal 30° giorno antecedente a quello della votazione, con l'esclusione del giorno della votazione stessa.

La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, come meglio specificato nei successivi commi.

Gli spazi di cui al comma precedente saranno stabiliti, individuati e delimitati con deliberazione della Giunta Comunale tra il 33° ed il 30° giorno precedente quello della votazione.

La propaganda avviene altresì mediante l'utilizzo di appositi spazi individuati sul sito web del Comune di Pavia.

ART. 14 Operazioni di voto

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguano, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore.

All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, abbia terminato le operazioni preliminari

Art. 15 Composizione dell'ufficio di sezione

Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e l'altro quelle di Segretario. Il seggio è regolarmente costituito quando siano presenti almeno due dei componenti.

I presidenti di sezione per il referendum sono nominati dal Sindaco tra i cittadini elettori del Comune con un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che non abbiano superato il settantesimo anno di età. I componenti dei seggi vengono nominati dalla commissione elettorale comunale tra coloro iscritti nell'apposito albo.

Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario che viene deliberato dalla Giunta comunale e che non può superare quello previsto dalle vigenti disposizioni in materia di referendum nazionali.

L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno nel quale ha luogo la consultazione, e comunque sino alla conclusione delle operazioni elettorali.

ART. 16 Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel provvedimento del Sindaco di indizione dei referendum.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una consegnata dal Presidente dell'Ufficio di sezione all'Ufficio elettorale comunale unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio.

Ove lo richiedano, alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere ed esprimere a verbale proprie dichiarazioni, un rappresentante dei soggetti promotori dei referendum o di altri comitati che si dovessero costituire a favore o contro il quesito referendario

ART. 17 Proclamazione dei risultati

Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, composto dal Segretario generale o suo delegato, dal Dirigente cui compete la Direzione dei Servizi Demografici e dal Funzionario allo stesso immediatamente sottordinato nell'organizzazione gerarchica che assume anche le funzioni di verbalizzante.

L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi. Il verbale delle operazioni viene inviato al Sindaco

Il Sindaco entro 10 giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'Ufficio elettorale centrale, provvede alla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ai sensi dell'art.59 dello Statuto Comunale

ART. 18 Spese

16.1 Fanno carico al bilancio del Comune:

- a) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum consultivo;

b) la concessione gratuita di sale riunioni e spazi pubblici a favore dei soggetti promotori dei referendum o di altri comitati che si dovessero costituire a favore o contro il quesito referendario

ART. 19
Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente normativa statale in materia di consultazioni elettorali e referendarie.

ART. 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, dopo che è divenuta esecutiva la relativa delibera di adozione, nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo.